

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268**  
**Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.**

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1994, n. 101**

**Preambolo**

Il Presidente della Repubblica: Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare;

Visto l'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco <<A>>, tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993; Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Emana il seguente regolamento:

**Articolo 1**

1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587. 2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.

**Articolo 2**

1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori.

2 All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: <<gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)>>.

**Articolo 3**

1. Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, è sostituito dal seguente: <<1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: -- EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici.>>. -- EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici>>. 2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n.

86/312/CEE, le parole: <<2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1.>> sono sostituite dalle seguenti: <<2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).>>.

#### **Articolo 4**

1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Articolo 5**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.